



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014  
COM(2014) 146 final

ANNEX 2

## **ALLEGATO**

### **ALLEGATO II**

**Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

*della*

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

## **ALLEGATO I**

### **DEL TITOLO III (LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA)**

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione

#### **Impegni e principi relativi alla protezione dei dati personali**

1. Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, le Parti garantiscono un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nonché nella convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, le Parti tengono conto della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

2. Si applicano inoltre i seguenti principi:
- a) l'autorità trasferente e l'autorità ricevente adottano tutte le misure ragionevoli per garantire, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente accordo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti oppure risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche la notificazione all'altra Parte di ogni rettifica, cancellazione o blocco di tali dati;
  - b) su richiesta, l'autorità ricevente informa l'autorità trasferente sull'uso dei dati trasferiti e sui risultati conseguiti;
  - c) i dati personali possono essere trasferiti solo alle autorità competenti. Per l'ulteriore trasferimento ad altre autorità è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità trasferente;
  - d) l'autorità trasferente e l'autorità ricevente sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali.